

OGGETTO: RIDOTTI (AL 3,5 % E DAL 15 MAGGIO 2017) GLI INTERESSI DI MORA PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'art. 30 del D.P.R. 602/1973 prevede l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016, detta misura era stata fissata, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13% in ragione d'anno.

A seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate protocollo 66826/2017, dal 15 maggio 2017:

- la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata ridotta al 3,50% in ragione d'anno;

- viene fissata al 3,50% in ragione d'anno anche la misura degli interessi di mora di cui all'art. 116, comma 9 della legge 388/2000 (circolare INPS 24/05/2017 n. 91), in forza del quale, **dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili** calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS 8/2016) – **irrogate ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta – senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973.**

(*) Art. 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.